

STATUTO

GORI S.p.A.





Sede Legale
Via Trentola, 211
80056 ERCOLANO (NA)
Capitale Sociale euro 44.999.971 i.v.
Reg. Imp. 07599620635 - R.E.A. n. 636488
C.F. & P. NA 07599620635

www.goriacqua.com
protocollo@cert.goriacqua.com

Grafica e impaginazione: Luciano Statunato



INDICE

	Titolo I
6	Denominazione - Sede - Durata - Oggetto
	Titolo II
7	Capitale sociale - Azioni - Organi sociali
	Titolo III
9	Organi sociali
	Titolo IV
9	Assemblea dei soci
	Titolo V
11	Consiglio di amministrazione
	Titolo VI
13	Il Presidente
	Titolo VII
13	Collegio sindacale e controllo contabile
	Titolo VIII
13	Bilancio ed utili
	Titolo IX
14	Scioglimento e liquidazione - Rinvio - Foro competente



STATUTO

Titolo I

Denominazione - Sede - Durata - Oggetto

Art. 1

È costituito, nella forma della società per azioni a partecipazione pubblica, ed ai sensi dell'art. 9 della L.R. Campania 21 maggio 1997, n. 14, l'ente gestore del Servizio Idrico Integrato afferente all'Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) n. 3 "Sarnese Vesuviano", denominato "GORI s.p.a."

La denominazione può essere scritta con qualsiasi carattere o rilievo tipografico, con lettere sia maiuscole sia minuscole.

Art. 2

La società ha sede legale in Ercolano (Napoli), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Su deliberazione dell'assemblea potranno essere istituite, modificate o soppresse sedi secondarie, succursali, rappresentanze ed agenzie.

Art. 3

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte nonché anticipatamente sciolta mediante deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Art. 4

La Società ha per oggetto l'attività di gestire, sulla base di apposita convenzione, aggiornata ai sensi della normativa pro tempore vigente, stipulata con l'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano, il servizio idrico integrato afferente all'Ambito distrettuale Sarnese-Vesuviano di cui all'art. 6 della legge Regione Campania 2 dicembre 2015, n. 15 (già Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "Sarnese-Vesuviano", così come individuato dall'art. 2 della Regione Campania n. 14/97), nonché ogni altro servizio e attività connessa, conseguente, collegata o funzionale a tale gestione ed alle relative infrastrutture, in conformità alla normativa pro tempore vigente in materia, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i servizi e le attività afferenti il ciclo integrato delle acque, le tematiche igienico-sanitarie e le tematiche ambientali nella loro generalità, i relativi servizi gestionali, amministrativi, commerciali, di laboratorio, di ingegneria, di ricerca e sviluppo tecnologico.

Il Servizio Idrico Integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

Alla Società spetta la riscossione delle tariffe relative ai servizi gestiti.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la società potrà:

- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati, all'uopo prestando le necessarie garanzie;
- promuovere servizi editoriali e realizzare materiali per la divulgazione scientifica nel settore di competenza;
- assumere direttamente e/o indirettamente interessenze e partecipazioni, a carattere non prevalente e comunque strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, in altre società aventi oggetto sociale analogo, affine o connesso al proprio;
- compiere in genere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari che si rendano utili o necessarie, sempre che siano connesse ed attinenti con gli scopi sociali.

Titolo II

Capitale sociale - Azioni - Organi sociali

Art. 5

Il capitale sociale è determinato in euro 44.999.970,75 (quarantaquattromilioninovecentonovantanovemilanovecentosettantavirgolasettantacinque) ed è suddiviso in 291.545 (duecentonovantunomilacinquecentoquarantacinque) azioni dal valore nominale di euro 154,35 (centocinquantaquattrovirgolatrentacinque) ciascuna.

Le azioni sono esclusivamente nominative ed indivisibili ed ogni azione dà diritto ad un voto.

La società non emette i certificati rappresentativi delle azioni, pertanto la qualità di socio è provata dall'iscrizione nel Libro dei Soci.

Il domicilio degli azionisti, per ogni rapporto con la società, è quello risultante dal Libro dei Soci.

La società può, altresì, adottare le diverse tecniche di rappresentazione, legittimazione e circolazione previste dalla normativa pro tempore vigente.

Art. 6

La Società è stata costituita, originariamente, dai seguenti soggetti:

- l'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano (di seguito indicato, per brevità, "Ente d'Ambito" ovvero azionista pubblico) costituito ai sensi della Legge Regione Campania 21 maggio 1997, n. 14;
- l'Azienda Speciale A.S.M., con sede in Pomigliano d'Arco;
- l'A.S.A.T.A. - Azienda Speciale Acquedotto Torre Annunziata;
- l'ASAM - Azienda Speciale Servizi Idrici Integrati, con sede in Castellammare di Stabia;
- l'A.R.I.P.S. - Azienda Speciale Risorse Idriche Penisola Sorrentina.

Il socio privato della società è la Sarnese Vesuviano s.r.l., costituita dalle società di cui al Raggruppamento Temporaneo di Imprese aggiudicatario della gara espletata con procedura ad evidenza pubblica, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.158/1995, per la selezione del socio privato industriale-tecnologico di minoranza della GORI s.p.a..

Le azioni possono appartenere a persone giuridiche pubbliche o private.

La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata allo statuto.

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci nonché, se nominato, del soggetto incaricato del controllo contabile, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali o dalle comunicazioni effettuate successivamente dai suddetti soggetti.

A tal fine la Società potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

Art. 7

Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro nei limiti consentiti dalla legge, anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse.

In caso di aumento di capitale, si applicheranno le disposizioni della normativa *pro tempore* vigenti.

Art. 8

Il trasferimento delle azioni della società è soggetto alla seguente disciplina.

Per "trasferimento" si intende qualunque atto di disposizione volontaria, quale cessione, affitto, usufrutto, intestazione fiduciaria, conferimento, dazione in garanzia, o altro negozio che, anche mediante ricorso alla creazione di strumenti finanziari, abbia l'effetto di limitare la piena proprietà e disponibilità di un socio e/o di costituire diritti di qualsivoglia natura a favore di un terzo sulle azioni. Nell'ipotesi in cui un socio (il "socio offerente") intenda dare corso ad un trasferimento di azioni della società, dovrà in primo luogo offrirle, mediante

raccomandata AR anticipata via fax, in opzione agli altri soci, a termini e condizioni che le parti provvederanno a negoziare in buona fede per un periodo di venti giorni dalla trasmissione dell'offerta scritta del socio offerente agli altri soci.

Decorso inutilmente tale termine, il socio offerente sarà legittimato ad avviare una procedura di prospezione del mercato sulla base dell'ultima richiesta formulata ai soci nel corso delle trattative, fermo restando che, a ricezione di un'offerta di buona fede da parte di un terzo promettente acquirente, che egli giudichi di proprio interesse, dovrà immediatamente offrirla in comunicazione scritta a ciascuno degli altri soci, i quali, entro trenta giorni dalla data di spedizione di tale comunicazione (sempre da anticiparsi via fax), avranno diritto di acquistare in prelazione le azioni oggetto di trasferimento, ai termini ed alle condizioni della comunicazione del socio offerente, in proporzione alla partecipazione da essi detenuta nel capitale della società.

Nel caso in cui uno o più soci non esercitino il proprio diritto di prelazione, esso si accrescerà automaticamente agli altri soci in proporzione alla loro partecipazione al capitale.

Qualora tale diritto di prelazione non venga esercitato da alcuno nei termini suddetti, il socio offerente sarà libero di perfezionare il trasferimento a favore del terzo promettente acquirente ed ai termini ed alle condizioni di cui alla comunicazione inviata agli altri soci entro i successivi trenta giorni.

Nei casi in cui il trasferimento proposto non preveda corrispettivi in denaro, il valore di esercizio della prelazione sarà determinato da un arbitratore scelto e pagato dalle parti interessate tra banche d'affari o società di revisione di reputazione internazionale, che renderà la propria determinazione con equo apprezzamento ex art. 1349 c.c. entro trenta giorni. In caso di mancato accordo sulla nomina dell'arbitratore, questo sarà scelto dal Presidente del Tribunale di Napoli su iniziativa della parte più diligente tra banche d'affari o società di revisione di reputazione internazionale.

In ogni caso le azioni potranno essere cedute soltanto a soggetti in possesso di idonee capacità tecniche e finanziarie, da dimostrarsi alla società mediante una apposita relazione, redatta da società abilitata alla revisione dei conti e alla certificazione di bilancio.

La società, a mezzo di apposita delibera assembleare, formerà la sua valutazione che andrà comunicata al socio cedente entro sessanta giorni dal ricevimento della relazione di cui al comma precedente; scaduto il termine, il gradimento si intende concesso. Le disposizioni del presente articolo si applicano integralmente anche ai diritti di opzione relativi alle azioni.

Trasferimenti difformi da quanto precede saranno inefficaci nei confronti della società.

Art. 9

La società potrà emettere obbligazioni ed altri titoli di debito nel rispetto della normativa *pro tempore* vigente.

Art. 10

I soci hanno diritto di recesso nei soli casi in cui tale diritto è inderogabilmente previsto dalla legge.

Non compete il diritto di recesso ai Soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a. la proroga del termine;
- b. l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel Libro dei Soci.

Titolo III

Organi sociali

Art. 11

Sono organi della società:

- a. l'Assemblea dei Soci;
- b. il Consiglio di amministrazione;
- c. il Presidente del Consiglio di amministrazione;
- d. il Collegio sindacale.

Titolo IV

Assemblea dei soci

Art. 12

L'assemblea, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art. 13

L'Assemblea dei soci è ordinaria o straordinaria.

Le Assemblee sono convocate mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, delle materie da trattare e della eventuale data di seconda convocazione, recapitato ai soci, ai componenti dell'organo amministrativo e del Collegio Sindacale, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione; l'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica anche certificata), purché con modalità idonee ad assicurarne la ricezione agli indirizzi e/o recapiti e/o riferimenti comunicati dai soci. Le Assemblee possono essere convocate anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché all'interno del territorio nazionale.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, se in esse sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e del Collegio sindacale. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione e alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, deve essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori e sindaci non presenti.

Art. 14

Le Assemblee sono convocate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione nei casi e secondo le modalità previste dalla legge e dallo Statuto; essa è comunque convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centoottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 2364, secondo comma, del codice civile.

Art. 15

Hanno diritto ad intervenire all'assemblea tutti gli azionisti cui spetta il diritto di voto ed iscritti nel libro Soci. Ogni azionista che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, con delega scritta, da altro azionista, od anche da persona estranea alla società, salve le prescrizioni o limitazioni di cui all'art. 2372

del codice civile.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe e decidere sul diritto di intervento all'assemblea.

Art. 16

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, e, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, da altra persona nominata dall'Assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di appositi incaricati, verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regola lo svolgimento dei lavori, stabilendo modalità di discussione e di votazione (non a schede segrete) e accerta i risultati delle votazioni.

Il Presidente è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'Assemblea.

Nei casi di legge, o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono esercitate da un notaio. Il verbale delle deliberazioni dell'Assemblea è disciplinato dalla legge.

L'Assemblea può riunirsi e validamente deliberare anche in video e/o tele conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Art. 17

Le Assemblee ordinarie e straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, sono validamente costituite e deliberano con i *quorum* e le maggioranze previste dagli artt. 2368 e 2369 del codice civile.

Art. 18

L'assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio;
2. determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nomina e revoca il Presidente ed i componenti dello stesso;
3. nomina i sindaci e il presidente del Collegio sindacale e la società di revisione alla quale è demandato il controllo contabile ai sensi dell'art. 2364, primo comma, numero 2), del codice civile;
4. determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è già stabilito dallo Statuto;
5. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
6. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea ordinaria;
7. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

L'Assemblea ordinaria, inoltre, nel rispetto della programmazione dell'Autorità (Ente d'Ambito) dell'Ambito Territoriale Ottimale Distrettuale Sarnese Vesuviano di appartenenza nonché della legislazione nazionale e regionale vigente, autorizza il consiglio di amministrazione al compimento di atti attuativi delle:

- direttive generali di azione della società,
- direttive generali in merito ai documenti programmatici e di indirizzo sulle linee di strategia industriale e sulle politiche gestionali;
- direttive generali in merito ai budget, ai piani pluriennali ed ai piani annuali d'investimento ed alla loro attuazione;

che siano state previamente approvate dall'Assemblea.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, fatto salvo quanto previsto dallo Statuto.

Titolo V Consiglio di amministrazione

Art. 19

La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da 5 (cinque) membri nominati dall'Assemblea, nel rispetto della normativa pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Gli amministratori, che potranno essere scelti anche tra i non soci, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Non possono ricoprire la carica di amministratore della Società coloro che si trovano in una delle cause di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c., ovvero in una delle cause di ineleggibilità, decadenza o inconferibilità previste dal D.L.vo n. 39/2013 e successive modifiche e integrazioni, o previste dalla normativa *pro tempore* vigente.

I componenti del Consiglio di amministrazione non possono assumere incarichi professionali o consulenze retribuite presso la società o presso gli enti locali e le aziende speciali afferenti l'A.T.O. Sarnese-Vesuviano.

Art. 20

Al socio Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano, in quanto detiene la maggioranza del capitale sociale, spetta la maggioranza degli amministratori.

Pertanto il Consiglio d'Amministrazione sarà così composto:

- tre Amministratori designati dall'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano;
- due Amministratori attribuiti agli altri Soci in proporzione alle rispettive partecipazioni azionarie e da tali soci designati.

La proporzione tra i componenti del Consiglio di Amministrazione nominati ai sensi del precedente comma 2, deve essere rispettata anche nel caso di nomina, per sostituzione, di uno o più componenti a condizione che permangano i presupposti di cui al precedente comma 1.

L'Assemblea nomina anche il Presidente del Consiglio di amministrazione, scegliendolo tra gli Amministratori designati dall'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano.

Gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa *pro tempore* vigente e sono comunque designati fra persone che possiedono adeguate e comprovate competenze.

Art. 21

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta scritta al Presidente almeno due amministratori in carica ovvero quando ne faccia richiesta scritta l'Amministratore Delegato; nella richiesta devono essere indicati gli argomenti da trattare.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, di solito nella sede della società o in altro luogo nell'ambito del territorio nazionale, con avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e degli argomenti da trattare, è redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica anche certificata) e purché con modalità idonee ad assicurarne la ricezione agli indirizzi e/o recapiti e/o riferimenti comunicati dai componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione e, per i casi d'urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito anche senza l'osservanza delle su indicate formalità quando siano presenti tutti i componenti in carica e la maggioranza dei sindaci in carica e sempre che gli assenti siano stati preventivamente informati della riunione e non si siano opposti alla trattazione degli argomenti; tuttavia, la riunione dovrà essere riconvocata qualora taluno degli intervenuti si dichiari non sufficientemente informato sugli argomenti da trattare.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal

Consigliere più anziano.

Chi presiede nomina un Segretario, che può anche essere persona diversa dagli amministratori.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti sull'apposito libro, devono essere firmati da chi presiede e dal segretario.

Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche in video-tele conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di partecipare alla votazione, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Amministratore Delegato che dovrà essere scelto esclusivamente tra gli amministratori designati dalla Sarnese Vesuviano S.r.l., secondo quanto previsto nell'art. 20 del presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, inoltre, un Vice Presidente quale sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

L'Amministratore Delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale a scadenze semestrali sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue eventuali controllate. Ciascun amministratore può chiedere all'Amministratore Delegato che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della Società.

Art. 22

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Il Consiglio di Amministrazione delega ad un Amministratore Delegato tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, esclusi quelli che per legge o statuto sono riservati al Consiglio di Amministrazione o al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Sono riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti: l'approvazione dei piani di investimento; l'approvazione dei budget annuali relativi alla gestione e piani pluriennali, l'attuazione dei piani di investimento per interventi di importo superiore ad euro 5.165.0000 (cinquemillicentosestantacinquemila); l'approvazione delle linee di credito rese disponibili dalla società ad altri soggetti; le cessioni di partecipazioni della GORI; l'acquisto, cessione, affitto attivo e passivo di aziende o di rami di azienda; la stipula di joint-ventures ed alleanze strategiche con terzi partner; la determinazione a promuovere giudizi o a resistere in giudizi aventi ad oggetto controversie tra la società ed i soci, nonché quelle inerenti la validità o la legittimità dell'affidamento alla società di servizi pubblici e/o di concessioni alla società di beni e/o servizi; l'approvazione delle direttive generali di azione della società e documenti programmatici e di indirizzo sulle linee di strategia industriale e sulle politiche gestionali.

Titolo VI

Il Presidente

Art. 23

Al Presidente del Consiglio di amministrazione sono attribuite le competenze di legge e quelle risultanti dal presente Statuto.

In caso di assenza o impedimento, le funzioni del Presidente sono esercitate, nell'ordine, dal Vice Presidente, se nominato, o dal Consigliere di Amministrazione più anziano.

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato, nei limiti della delega conferita.

Titolo VII

Collegio sindacale e controllo contabile

Art. 24

L'assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nel rispetto della normativa pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Gli azionisti di parte pubblica nominano, altresì, il Presidente del Collegio Sindacale ed uno dei sindaci supplenti. All'atto della nomina l'assemblea determina il compenso spettante ai Sindaci.

I membri del Collegio Sindacale sono invitati a tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione.

I sindaci durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili.

Non possono ricoprire la carica di sindaco della Società coloro che si trovano in una delle cause di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2399 c.c., ovvero in una delle cause di ineleggibilità, decadenza o inconferibilità previste dal d.lgs. n. 39/2013 e successive modifiche e integrazioni, o previste dalla normativa pro tempore vigente.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi per tele/videoconferenza nel rispetto dei principi previsti per le riunioni del Consiglio di Amministrazione in tele/videoconferenza ai sensi dell'art. 21 del presente Statuto.

Art. 25

I requisiti, le funzioni, il conferimento dell'incarico, la responsabilità e le attività della società di revisione legale dei conti nominata dall'Assemblea per il controllo contabile sono regolati dalla legge.

Il libro della società di revisione è tenuto presso gli uffici della Società.

Titolo VIII

Bilancio ed utili

Art. 26

L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione predispose il bilancio, il rendiconto finanziario e la relazione sulla gestione da sottoporre all'Assemblea dei soci.

Il bilancio di esercizio sarà sottoposto a certificazione da società abilitata.

Art. 27

Gli utili netti di esercizio, prelevata una quota non inferiore al cinque per cento per la formazione della riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti alle azioni o verranno destinati in tutto o in parte al potenziamento delle attività sociali in conformità di quanto delibererà l'Assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio, ovvero per quegli altri scopi che saranno decisi dalla stessa.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora la società sia quotata in borsa, nel rispetto della prescrizione di cui all'art. 2433 *bis* del codice civile, potrà anche attribuire agli azionisti eventuali acconti sui dividendi durante il corso dell'esercizio, facendone imputazione ai fondi di riserva disponibili.

Art. 28

Il pagamento dei dividendi si effettua con le modalità stabilite dall'Assemblea.

I dividendi non riscossi nel termine di cinque anni si prescrivono e sono devoluti all'incremento del fondo di riserva

Titolo IX**Scioglimento e liquidazione - Rinvio - Foro competente****Art. 29**

La società si scioglie per le cause previste dall'art. 2484 del codice civile e in caso di risoluzione della convenzione di cui all'art. 4, comma 1, del presente Statuto.

In ogni caso, non potrà chiudersi la liquidazione fino a quando prosegue la gestione, anche prorogata, del servizio idrico integrato afferente all'Ambito distrettuale Sarnese-Vesuviano di cui all'art. 6 della legge Regione Campania n. 15/2015 e/o di altro ambito, ai sensi convenzione di cui all'art. 4, comma 1, del presente Statuto e/o dalla normativa pro tempore vigente.

Salvo quanto previsto dal precedente comma, la liquidazione della Società prima della scadenza del termine può essere deliberata dall'assemblea straordinaria, la quale dovrà determinare le modalità della liquidazione e nominare uno o più liquidatori determinandone i poteri ed il compenso.

Il ricavato della liquidazione dovrà essere, innanzitutto, impiegato per l'estinzione dei debiti della Società e, successivamente, per il rimborso delle azioni.


L'eventuale residuo rispetto alle predette operazioni dovrà essere devoluto in favore degli enti pubblici soci al momento della liquidazione, in proporzione alla loro partecipazione al capitale sociale.

Art. 30

Per quanto non regolato dal presente statuto si applicano i principi e le disposizioni, in quanto compatibili, della convenzione di cui all'art. 4, comma 1, del presente Statuto e, in mancanza, le disposizioni della normativa pro tempore vigente.

Art. 31

Tutte le controversie che, in dipendenza dei rapporti sociali, dovessero sorgere tra i soci o fra questi e la società, nonché quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci o quelle promosse nei loro confronti, saranno devolute alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Napoli.





Sede Legale
Via Trentola, 211
80056 ERCOLANO (NA)
Capitale Sociale euro 44.999.971 i.v.
Reg. Imp. 07599620635 - R.E.A. n. 636488
C.F. & P. NA 07599620635

www.goriacqua.com
protocollo@cert.goriacqua.com

Grafica e impaginazione: Luciano Statunato